

IMPORTO DA VERSARE

Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, emana ogni anno un decreto per determinare le misure del diritto annuale, ai quali si rimanda per la conoscenza dell'ammontare.

Sono tenuti al versamento del diritto annuale per un importo fisso:

- le imprese individuali annotate nella sezione speciale del registro delle imprese (articolo 2, comma 1, del decreto 21 aprile 2011 del Ministero dello sviluppo economico);
- le imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese (articolo 2, comma 2, del decreto 21 aprile 2011 del Ministero dello sviluppo economico);
- i soggetti iscritti nel REA (Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative) (articolo 2, comma 3, del decreto 21 aprile 2011 del Ministero dello sviluppo economico);
- le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali: versano, per ciascuna di esse, alla Camera di commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di 200 euro (articolo 5, comma 1, del decreto 21 aprile 2011 del Ministero dello sviluppo economico);
- le unità locali di imprese aventi la sede principale all'estero (articolo 5, comma 2, del decreto 21 aprile 2011 del Ministero dello sviluppo economico);
- le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero (articolo 5, comma 3, del decreto 21 aprile 2011 del Ministero dello sviluppo economico);

Sono tenuti in via transitoria al versamento del diritto annuale per un importo fisso:

- le società semplici non agricole (articolo 3, comma 2, del decreto 21 aprile 2011 del Ministero dello sviluppo economico);
- le società semplici agricole (articolo 3, comma 3, del decreto 21 aprile 2011 del Ministero dello sviluppo economico);
- le società di cui al comma 2 dell'articolo 16 del D.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96 (società fra professionisti) (articolo 3, comma 2, del decreto 21 aprile 2011 del Ministero dello sviluppo economico);

Sono tenuti al versamento del diritto annuale per un importo correlato al fatturato:

- *tutte le altre imprese iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese versano un diritto commisurato al fatturato conseguito nell'esercizio precedente.*

Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione di fatturato (*diritto fisso dovuto per il primo scaglione, più le aliquote applicabili per gli altri scaglioni successivi di fatturato, con il limite dell'importo massimo previsto dal decreto*) che rientra nel fatturato complessivo dell'impresa, secondo la tabella di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto 21 aprile 2011 del MiSE.

Dal 1 gennaio 2017, gli importi dovuti devono essere ridotti secondo le indicazioni della nota n. 359584 del 15 novembre 2016 del MiSE e, *per le Camere di commercio autorizzate con il decreto del MiSE 22 maggio 2017*, incrementati della misura prevista nell'allegato A di tale decreto.

MODALITA' E TERMINI DI VERSAMENTO

Il versamento del diritto annuale va eseguito tramite:

- il **modello di pagamento F24** utilizzato per il pagamento delle imposte sui redditi;
- la piattaforma **pagoPA**

Il diritto annuale **di nuova iscrizione** (*per le imprese, unità locali e soggetti R.E.A. iscritti in corso d'anno*) può essere versato **anche utilizzando ComUnica**, ovvero mediante addebito diretto al momento della protocollazione della domanda stessa. Se non è stato versato contestualmente alla presentazione della pratica, dovrà essere versato nei 30 giorni successivi con modello F24.

Per il versamento del diritto annuale la Camera di Commercio non emette più i bollettini postali.

Diffidate da:

- richieste di versamento avanzate da organismi privati estranei alla Camera di Commercio
- richieste effettuate da soggetti che si qualificano come Camera di Commercio e dirette ad acquisire coordinate bancarie.

Come versare il diritto annuale tramite modello F24

Il versamento del diritto va eseguito in unica soluzione.

Ai sensi del D.L. 223 del 4.7.2006 (convertito in legge n. 248 del 4.8.2006) i soggetti iscritti al Registro Imprese o nel R.E.A., quali titolari di partita IVA, dovranno effettuare il versamento con F24 utilizzando una delle modalità telematiche previste (Entratel, home banking ecc.).

Se il modello F24 è con saldo zero per utilizzo di crediti in compensazione, si potranno utilizzare unicamente i canali dell'Agenzia delle Entrate (Entratel ecc.); in caso contrario il pagamento potrà essere effettuato anche tramite i servizi di Internet banking del proprio istituto di credito (art. 11, comma 2, D.L. 24.04.2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla L. 23.06.2014 n. 89).

Per compilare correttamente il **modello F24** occorre indicare, con la massima precisione, nella sezione "*Contribuente*".

- il codice fiscale (*non la partita Iva*)
- i dati anagrafici
- il domicilio fiscale dell'impresa.

CONTRIBUENTE										PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE				
CODICE FISCALE										cognome, denominazione o ragione sociale				
										nome				
DATI ANAGRAFICI										data di nascita giorno mese anno				
										sesso (M o F) comune (o Stato estero) di nascita				
										prov.				
										comune				
										prov. via e numero civico				
DOMICILIO FISCALE														

e nella sezione *"IMU e altri tributi locali"*:

- il codice ente = **LE** (sigla provincia della Camera cui il versamento è destinato)
 - il codice tributo = **3850**;
 - l'anno di riferimento = annualità che si deve pagare (esempio 2017).

Se occorre versare diritti annuali a diverse Camere di Commercio (ad es. per unità locali ubicate in altre provincie – nell'esempio Bari) indicare distintamente gli importi dovuti a ciascuna camera e i relativi codici di riferimento.

Secondo le modalità previste dal D.Lgs. 9 Luglio 1997 n. 241, è possibile compensare quanto dovuto per il diritto annuale con eventuali crediti vantati (imposte, tributi e/o contributi per cui è previsto l'utilizzo del Mod. F24).

Si ricorda che versando in compensazione, con un modello F24 a saldo zero, gli importi dovuti per diritti annuali vanno comunque maggiorati dello 0,40% *qualora il pagamento sia eseguito alle scadenze previste per il versamento con tale maggiorazione.*

Come versare il diritto annuale online con "pagoPA"

È stato predisposto un sito unico nazionale per il calcolo e (in alternativa al modello F24) il versamento del diritto annuale dovuto a tutte le Camere di Commercio. L'indirizzo internet del sito è dirittoannuale.camcom.it. Per effettuare il conteggio si dovrà:

- inserire il codice fiscale dell'impresa; il sistema verificherà che questa disponga di una casella PEC valida (salvo i soggetti non obbligati alla PEC);
 - inserire una eventuale seconda mail non certificata, e il dato del fatturato per tutte le imprese che non pagano in misura fissa (società, consorzi, ecc.);

- nella schermata dei risultati del calcolo, usare gli appositi pulsanti se si vuole ricevere via mail i dettagli dei conteggi e/o se si vuole effettuare il pagamento direttamente online;
- dopo aver fatto click su "Paga online", si dovrà scegliere il servizio di pagamento fra le varie banche disponibili, di regola con carta di credito; alcune banche consentono anche l'addebito diretto in conto per i propri correntisti.

Arrotondamenti

Al fine di determinare l'importo dovuto, nei calcoli intermedi, devono essere utilizzati cinque decimali: l'importo - così determinato - deve essere arrotondato al centesimo di euro con metodo matematico in base al terzo decimale.

Gli importi del diritto annuale da versare mediante modello F24 devono essere infine arrotondati all'unità di euro:

- per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro;
- per difetto, se inferiore a detto limite.

Termini del versamento

Scadenza ordinaria per il versamento

Per tutti i **soggetti iscritti al Registro delle Imprese il primo gennaio dell'anno** di riferimento il versamento deve essere effettuato entro la scadenza di pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, oppure entro i trenta giorni successivi con la maggiorazione del versamento del 0,40% (dovuta anche in caso di versamento con compensazione - *art. 3 Circolare MAP 20 giugno 2005 n. 3587/C*).

Se il termine di versamento scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

Per i soggetti che si iscrivono in corso d'anno

Le nuove imprese che chiedono l'**iscrizione nel Registro delle Imprese nel corso dell'anno**, le imprese che denunciano l'apertura di unità locali e/o sedi secondarie, i soggetti, collettivi o individuali, che presentano in corso d'anno denuncia d'iscrizione al REA devono versare il diritto annuale contestualmente all'istanza/denuncia presentata al Registro delle Imprese oppure entro 30 giorni dalla sua iscrizione utilizzando il mod. F24.

Per i soggetti tenuti ad approvazione del Bilancio

Approvazione del bilancio nei termini ordinari

Se il bilancio viene approvato nei termini ordinari, e quindi entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (art. 2364 cod. civ.), il versamento deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio (punto 19. dell'art.7-quater DL 193/2016 che modifica i termini dei versamenti di cui all'art. 17 Dpr 435/2001), ovvero entro il trentesimo giorno successivo a tale data con una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Questo termine deve essere rispettato anche dai soggetti Ires che non sono tenuti ad approvare il bilancio.

Di conseguenza, in caso di esercizio coincidente con l'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre) e approvazione del bilancio entro il 29 aprile dell'anno successivo, il versamento del diritto annuale, va effettuato entro il 30 giugno di tale anno, o 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.

Nel caso invece di esercizio non coincidente con anno solare, ad esempio 01.06.2017 – 31.05.2018, e approvazione del bilancio entro il 28 settembre 2018, il versamento del diritto annuale va effettuato entro il 30 novembre 2018, o 30 dicembre con la maggiorazione dello 0,40%.

Approvazione del bilancio oltre i termini ordinari

Se il bilancio viene approvato oltre i termini ordinari, in quanto lo statuto può prevedere un termine maggiore, comunque non superiore a centottanta giorni, quando lo richiedono particolari esigenze connesse alla struttura ed all'oggetto della società, ovvero, quando la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il versamento del diritto annuale deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, ovvero entro il trentesimo giorno successivo a tale data con una maggiorazione dello 0,40%.

Nel caso ad esempio di una società con esercizio coincidente con l'anno solare (01.01.2017 – 31.12.2017) e approvazione del bilancio in data 10 giugno 2018, il versamento deve essere effettuato entro il 30 luglio 2018, ovvero entro il 29 agosto 2018 con la maggiorazione dello 0,40%.

Mancata approvazione del bilancio

Se il bilancio non viene approvato bisogna comunque effettuare il versamento del diritto annuale.

Se l'approvazione doveva avvenire nei termini ordinari, ossia entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, il versamento deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo di imposta; se l'approvazione poteva avvenire nel maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, il versamento deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello entro il quale si sarebbe dovuto approvare il bilancio. In entrambi i casi c'è la possibilità di differimento del termine di 30 giorni con il versamento della maggiorazione dello 0,40%.

CASI PARTICOLARI

• TRASFERIMENTO DI SEDE

Nel caso di trasferimento della sede in altra provincia, l'impresa è tenuta ad eseguire il versamento del diritto annuale solo alla Camera di Commercio dove risultava iscritta alla data del 1° gennaio.

Se l'impresa è stata costituita successivamente il 1 gennaio, e nel corso dello stesso anno effettua il trasferimento della sede in altra provincia, è tenuta a versare il diritto annuale solo alla Camera di commercio di prima iscrizione.

- **TRASFERIMENTO DI SEZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE**

Il diritto annuale è sempre determinato dall'iscrizione esistente alla data del 1° gennaio, pertanto:

- a) nel caso di trasferimento di sezione nell'ambito del Registro imprese (es: dalla sezione ordinaria alla sezione speciale o viceversa), l'importo del diritto annuale da versare per l'anno del trasferimento è determinato dalla sezione in cui l'impresa era iscritta alla data del 1° gennaio;
- b) nel caso di iscrizione al Registro imprese di un soggetto già iscritto al REA, l'importo del diritto annuale da versare per tale anno è quello corrispondente all'iscrizione esistente alla data del 1° gennaio.

- **ESERCIZIO PROLUNGATO**

Le società che al momento della costituzione hanno deciso di adottare un esercizio prolungato, *devono provvedere al versamento dell'importo minimo previsto per il primo scaglione di fatturato, entro la scadenza del 16 giugno dell'anno successivo alla costituzione*. Alla chiusura del loro primo esercizio verseranno, in occasione del primo acconto delle imposte, il diritto annuale calcolato sulla base del fatturato conseguito nell'intero esercizio prolungato.

- **COMUNIONE EREDITARIA**

L'erede di un imprenditore che svolgeva un'attività per la quale si può proseguire l'esercizio per un massimo di 5 anni nella forma di *"comunione ereditaria"* è tenuto a versare il diritto, come impresa individuale, fino alla cancellazione.

- **FUSIONE**

Una società che *prima della scadenza del termine di pagamento* ha incorporato per fusione un'altra impresa, è tenuta a versare il diritto annuale anche per questa, secondo le regole generali di calcolo, ricordando però di indicare nel modello F24 il codice fiscale e i dati della società incorporata. Se a seguito della fusione si avranno le stesse unità locali già esistenti in capo alla società incorporata, per queste non sarà tenuta a versare il diritto annuale .